



Regione Umbria

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

**Procedimento di nomina dei Revisori dei Conti
di competenza regionale
Comparazione leggi Regioni a Statuto ordinario**

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Gennaio 2017

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
Umbria L.R. 21 marzo 1995, n. 11 - Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.	Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina prima della scadenza del termine di proroga				Voto limitato. Ogni consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare.
Abruzzo L.R. 24 marzo 2009 n. 4 - Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.	Consiglio regionale	All'istituzione dell'Elenco regionale provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico , in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web istituzionale della Regione.		Sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.	
Abruzzo Determinazione dirigenziale 16 marzo 2012, n. 64 Bando pubblico Istituzione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, che ha novellato l'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".			Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco per l'affidamento di eventuali incarichi tutti i soggetti purché iscritti agli Albi professionali nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 43 del D.Lgs 27.01.2010, n. 39	Il sorteggio pubblico per la nomina o designazione dei componenti gli organi di revisione avviene in sede di Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.	
Basilicata L.R. 5 aprile 2000 n. 32 - Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.	Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina almeno tre giorni prima della	Il Presidente del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro centoventi giorni dalla sua elezione, dispone la pubblicazione degli elenchi ed	I candidati devono essere revisori contabili e devono aver esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni	Le candidature, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla	I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
	scadenza del termine.	avvisi sul Bollettino Ufficiale per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali.		<p>documentazione richiesta nell'avviso stesso.</p> <p>Le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, sono soggette al parere della Commissione consiliare competente che lo esprime sulla base dei dati documentali e di valutazione presentati; valuta per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico; esamina le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti.</p> <p>La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta e comunque non oltre il quarantaduesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso</p> <p>Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio regionale può procedere alla nomina o alla designazione dichiarando che i candidati sono in possesso dei necessari requisiti.</p> <p>Se il Consiglio regionale ritiene di procedere a nomine o designazioni con il parere negativo della Commissione deve riformulare, motivandola, la richiesta di parere, che va espresso entro cinque giorni dalla richiesta.</p>	<p>candidati che siano revisori contabili ed abbiamo esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovano in alcuna situazione di incompatibilità previste dalle norme vigenti.</p> <p>Con lo stesso provvedimento di nomina del Collegio è nominato il Presidente del Collegio</p>

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
<p>Calabria L.R. 4 agosto 1995, n. 39 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.</p>	<p>Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina prima della scadenza del termine di proroga</p>	<p>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura la verifica dei requisiti richiesti ed assicura un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.</p>	<p>I requisiti devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico. Si prescinde dal possesso dei requisiti se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura.</p>		
<p>Per la Regione Calabria, interessa sottoporre all'attenzione il procedimento di nomina del revisore Unico dei Conti nell'Ente Parco regionale. Il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13, prevede il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale nel caso in cui non venga effettuata la nomina prima della scadenza del termine di proroga. Non avendo, il Consiglio regionale, provveduto ad effettuare la nomina, di propria competenza, del Revisore Unico dei Conti nell'Ente Parco regionale, il Presidente del Consiglio stesso, con decreto n. 3 del 18 maggio 2016 ha adottato, in analogia con il procedimento di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale (L.R. 3/2013, art. 1) il sorteggio pubblico quale modalità per procedere alla nomina.</p>					
<p>Campania L.R. 7 agosto 1996 n. 17 - Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.</p>	<p>Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine.</p>	<p>Pubblicazione, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale, dell'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate</p>	<p>Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.</p>	<p>Le proposte di candidatura presentate dal Presidente del Consiglio regionale sono trasmesse alla commissione consiliare competente, non oltre dieci giorni dalla data di presentazione. La Commissione esprime il proprio parere dopo aver valutato prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza richiesti. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere. Le nomine o designazioni sono iscritte dal Presidente del Consiglio regionale all'ordine del giorno della seduta del Consiglio da</p>	

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
				<p>svolgersi almeno otto giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.</p> <p>Le proposte, il parere della Commissione e la documentazione sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri, presso la Segreteria generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.</p>	
<p>Emilia-Romagna L.R. 27 maggio 1994, n. 24 - Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.</p>	<p>Consiglio regionale</p> <p>Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata vi provvede la Giunta regionale.</p>		<p>Onorabilità necessaria ed esperienza adeguata per esercitare le funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.</p> <p>Occorre che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.</p>		
<p>Emilia-Romagna L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università.</p>		<p>Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati necessari, presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.</p>			

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
<p>Liguria L.R. 30 marzo 1976, n. 10 - Disciplina per le nomine di competenza della Regione in enti od istituzioni diverse.</p>	<p>Consiglio regionale</p>	<p>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale compila entro il 31 ottobre di ogni anno, per la parte di sua competenza, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>Se nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco, vengono compilati elenchi suppletivi.</p>		<p>Le proposte di nomina presentate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, sono trasmesse al Presidente della Commissione, almeno trenta giorni prima della data prevista per la nomina o la designazione.</p> <p>La Commissione determina i criteri per la nomina, indica i requisiti personali, professionali e di esperienza richiesti. Fino al terzo giorno antecedente alla riunione della Commissione, i Consiglieri regionali, i Gruppi consiliari e la Giunta potranno fare pervenire alla Commissione proposte di candidatura, accompagnate da informazioni che giustifichino la scelta e soprattutto dai titoli professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, (dati anagrafici, titolo di studio, «curriculum» professionale, precisando gli incarichi ricoperti.</p> <p>La Commissione, dopo aver preso atto delle indicazioni emerse, sentiti i presentatori o i candidati per chiarimenti procede alla verifica della rispondenza di ogni candidatura ai criteri prestabiliti ed esprime il proprio parere.</p> <p>Trascorso il termine previsto il Presidente della Commissione d'ufficio, o su</p>	

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
				<p>richiesta di due componenti la Commissione, trasmette il parere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della assemblea.</p>	
<p>Lombardia L.R. 4 dicembre 2009, n. 25 - Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale</p>	<p>Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina nei cinque giorni antecedenti il termine.</p>	<p>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, pubblica un bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio con il quale viene comunicata la necessità, da parte del Consiglio regionale, di procedere alla nomina o designazione .</p>	<p>I candidati devono essere iscritti nel registro revisori legali</p>	<p>Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia. Le candidature sprovviste di tali proposte sono inammissibili. Le candidature presentate al Presidente del Consiglio regionale, corredate dall'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione nel registro dei revisori legali in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.</p>	<p>Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare.</p> <p>Qualora in sede di scrutinio i consiglieri segretari accertino che il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze e di equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale, sentito seduta stante l'Ufficio di Presidenza, proclama l'esito della votazione, comunica che il risultato non è conforme alla legge, invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova votazione. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge, il Presidente del Consiglio annuncia che la proposta di nomina verrà nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale</p>

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
					<p>successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio esercita il potere sostitutivo.</p>
	<p>Il PDL n. 153, di riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale, presentato a marzo del 2014, modificando la L.R. 4 dicembre 2009 n. 25, all'art. 2 prevede che “la legge disciplina le modalità di nomina e designazione di competenza della Regione Lombardia, mediante bando pubblico e con estrazione a sorte, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto e ispirandosi a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi. L’ambito di applicazione della legge è lo stesso di cui alle LLRR. n. 25 del 2009 e n. 32 del 2008, che vengono abrogate.</p>				
<p>Marche L.R. 5 agosto 1996, n. 34 – Norme per le nomine e designazioni di spettanza della regione.</p>	<p>Se la competenza non è attribuita espressamente, dalla legge, spetta alla Giunta regionale quando le nomine sono attribuite genericamente alla regione. Potere sostitutivo del Presidente della Giunta, con provvedimento motivato, nel caso in cui la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione. Spetta, invece, al Consiglio regionale quando per le designazioni sono previsti la garanzia della presenza della minoranza, o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione sono in numero superiore a due. In questo caso il potere sostitutivo spetta al Presidente del Consiglio, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta</p>	<p>La struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale</p>			

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
<p>Molise L.R. 2 agosto 2002, n. 16 - Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.</p>	<p>Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina prima della scadenza del termine di proroga</p>	<p>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predisporre, almeno trenta giorni prima che si provveda alle nomine, un avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'elenco delle nomine e delle designazioni medesime.</p>	<p>Possono essere nominati o designati i soggetti che siano elettori di qualsiasi Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, nei confronti dei quali non sussista alcuna delle cause ostative alla candidatura a consigliere comunale Le nomine e le designazioni vengono effettuate tenendo conto delle esperienze professionali e politico-amministrative dei soggetti interessati</p>	<p>Nel periodo di pubblicazione dell'avviso e secondo le modalità in esso contenute, i soggetti interessati possono manifestare la loro disponibilità ad essere nominati o designati in uno o più organismi. Il Consiglio regionale, nell'effettuare le nomine e le designazioni, può individuare anche soggetti diversi da coloro che abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità, purché in possesso dei requisiti richiesti. In questo caso i soggetti nominati o designati sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di nomina o di designazione, la propria manifestazione di disponibilità.</p>	
<p>Piemonte L.R. 23 marzo 1995, n. 39 - Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati</p>	<p>Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina prima del termine previsto per il rinnovo.</p>	<p>Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale; l'Ufficio di Presidenza dispone anche</p>		<p>Le candidature sono presentate all'Organo competente che le trasmette, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine che deve esprimere il parere, una volta verificati i requisiti dei candidati. La Commissione, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del</p>	<p>I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.</p>

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
		<p>la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.</p> <p>Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità all'integrazione degli elenchi.</p>		<p>candidato; la mancata presentazione all'audizione determina la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.</p> <p>Se nel corso dell'esame, si verificano fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati, con nuovi nominativi.</p> <p>L'atto corredato del parere viene iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui deve essere effettuata la nomina.</p>	
<p>Puglia L.R. 23 giugno 1978 n. 24 - Norme per il controllo sulle nomine.</p>	<p>Consiglio regionale</p>			<p>Le proposte di nomina sono trasmesse dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, alla Commissione competente che determina, precedentemente alla proposizione delle candidature, i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di capacità professionale e di esperienza, richiesti per l'incarico da ricoprire.</p> <p>Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della Commissione convocata per il parere sulle candidature, i Consiglieri regionali e i Gruppi</p>	

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
				<p>consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature.</p> <p>Alla conclusione dell'istruttoria, la commissione invia la relazione, corredata del parere al Consiglio.</p>	
<p>Puglia L.R. 4 marzo 1993, n. 3 – Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione</p>	<p>Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina almeno tre giorni prima del termine.</p>				
<p>Toscana L.R. 8 febbraio 2008, n. 5 - Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.</p>	<p>Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina nel termine previsto.</p>	<p>Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio pubblica un elenco delle nomine e designazioni da effettuare. Tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è inserito sui siti web del Consiglio che può prevedere ulteriori idonee forme di pubblicità. Nel caso in cui si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco, i soggetti competenti compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità</p> <p>La pubblicazione costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale.</p>	<p>I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.</p>	<p>Le proposte di candidature, corredate della documentazione devono essere presentate all'organo competente per la nomina da parte: delle organizzazioni sindacali; delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati; delle università ed istituti di ricerca; degli ordini professionali; della persona direttamente interessata alla candidatura.</p> <p>Le proposte sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che valuta anche i requisiti, quindi vengono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.</p> <p>La commissione consiliare competente può procedere,</p>	<p>Sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.</p>

Regioni	Competenza	Pubblicità	Requisiti	Procedimento di nomina	Modalità di voto
				su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.	
<p>Veneto L.R. 22 luglio 1997, n. 27 - Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.</p>	<p>Consiglio regionale Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio nel caso in cui non venga effettuata la nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine.</p>	<p>Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente della Regione provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno successivo e gli elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno.</p>		<p>La competente struttura della Segreteria generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.</p>	<p>Maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due. Inoltre in caso di parità di voto tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti;</p>

Da un esame comparativo delle leggi delle Regioni a Statuto ordinario in materia di nomina dei Revisori dei Conti di competenza delle Regioni si può evidenziare quanto segue:

Competenza

Tutte le Regione prevedono la competenza del Consiglio regionale, **eccetto le Marche**. L'art. 2 della L.R. 5 agosto 1996, n. 34, prevede, in mancanza di una competenza attribuita espressamente dalla legge, una competenza differenziata tra Giunta regionale, nel caso di nomine e designazioni (di un Revisore Unico) attribuite genericamente alla Regione e Consiglio regionale, nel caso in cui per le designazioni sono previsti la garanzia della presenza della minoranza, o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione sono in numero superiore a due.

Tutte le Regioni prevedono il potere sostitutivo nel caso in cui non venga effettuata la nomina entro i termini tranne l'**Abruzzo** in quanto prevede la nomina per sorteggio pubblico e la **Liguria**. Tutte prevedono il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale tranne l'**Emilia-Romagna** che prevede la Giunta regionale, le **Marche** che distinguono l'ipotesi in cui la competenza di nomina sia della Giunta regionale (potere sostitutivo del Presidente della Giunta) o del Consiglio regionale (potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale)

Pubblicità

Tutte le Regioni tranne **Umbria** e **Puglia** prevedono la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi. L'**Abruzzo** attribuisce tale competenza al Consiglio regionale; la **Basilicata** al Presidente del Consiglio; le **Marche** alla struttura della Giunta regionale in materia di nomine e il **Veneto** al Presidente della Regione. Tutte le altre Regioni all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Le Regioni **Liguria, Piemonte e Toscana** prevedono che se nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco, possono essere compilati elenchi integrativi.

Requisiti

Le Regioni **Basilicata, Lombardia e Toscana** prevedono espressamente che i candidati devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili. In **Basilicata** devono anche aver esercitato l'attività di revisori in enti pubblici o società private per almeno tre anni.

Nelle altre Regioni sono previsti requisiti generici.

Procedimento di nomina:

L'**Abruzzo** prevede il **sorteggio pubblico** tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.

Nel Bando istitutivo dell'Elenco regionale dei componenti l'organo di controllo, è previsto che il sorteggio pubblico per la nomina o designazione dei componenti gli organi di revisione avviene in sede di Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.

Per la **Regione Calabria**, il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39, prevede il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale nel caso in cui non venga effettuata la nomina prima della scadenza del termine di proroga. Non avendo, il Consiglio regionale, provveduto ad effettuare la nomina, di propria competenza, del **Revisore Unico dei Conti nell'Ente Parco regionale**, il Presidente del Consiglio stesso, con decreto n. 3 del 18 maggio 2016 ha adottato, in analogia con il procedimento di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale (L.R. 3/2013, art. 1) **il sorteggio pubblico quale modalità per procedere alla nomina**.

La **Regione Lombardia** ha previsto il **sorteggio pubblico** nel PDL n. 153, di riforma della disciplina delle nomine pubbliche di competenza regionale, presentato a marzo del 2014. Modificando la L.R. 4 dicembre 2009 n. 25, il pdl all'art. 2 prevede che "la legge disciplina le modalità di nomina e designazione di competenza della Regione Lombardia, **mediante bando pubblico e con estrazione a sorte**, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto e ispirandosi a criteri di competenza, professionalità, esperienza, onorabilità, avvicendamento e non cumulabilità degli incarichi. L'ambito di applicazione della legge è lo stesso di cui alle LLRR. n. 25 del 2009 e n. 32 del 2008,

che vengono abrogate.

Il **Molise** prevede che il **Consiglio regionale, nell'effettuare le nomine e le designazioni, può individuare anche soggetti diversi da coloro che abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità, purché in possesso dei requisiti richiesti.** In questo caso i soggetti nominati o designati sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di nomina o di designazione, la propria manifestazione di disponibilità.

Le altre Regioni prevedono che le proposte di candidatura presentate vengano trasmesse alla Commissione consiliare competente che, dopo aver valutato i requisiti dei candidati, esprime il proprio parere e lo trasmette al Presidente del Consiglio regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Il **Piemonte** prevede che nei casi di rilevante importanza, la Commissione può procedere all'**audizione** del candidato; la mancata presentazione all'audizione determina la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

Modalità di voto:

L'**Umbria** prevede il **voto limitato**. Ogni consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare.

Per la **Basilicata** i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale **senza vincolo di comparazione**, tra i candidati che siano revisori contabili. Con lo stesso provvedimento di nomina del Collegio è nominato il Presidente del Collegio.

In **Lombardia** ogni consigliere dispone di **un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare.**

La **Toscana** prevede un **sistema di elezione a voto limitato**. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione

In **Veneto** la votazione avviene a **maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi** dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.

Nelle Regioni **Toscana e Veneto**, in caso di **parità di voto** tra due o più candidati **si procede al ballottaggio** tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.